

TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA

Atto di citazione ex art. 1158 c.c.

* * *

Nell'interesse della signora Magdalena Paulina Julkowska, nata a Torun (Polonia) il 09.10.1974, residente a Varsavia, codice fiscale JLKMDL74R49Z127G, coniugata in regime di separazione dei beni, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Olbia alla Via Michele Moro n. 11 presso e nello studio dell'Avv. Valentina Baffigo -C.F. BFFVNT78A62G015G- che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Valeria Putzu -C.F. PTZVLR85C41G015L-, giusta procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a cura della cancelleria all'indirizzo pec avvvalentinabaffigo@puntopec.it

Premesso in fatto che:

- 1) L'odierna ricorrente è nel possesso dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Golfo Aranci, Località Terrata, censito nel Catasto al Foglio 16, particella 312, della superficie complessiva di Ha. 00.20.15, R.D. 0.31, R.A. 0.10.
- 2) Detto appezzamento di terreno è pervenuto nella disponibilità di parte ricorrente in virtù di atto di compravendita basato sul possesso a rogito Notaio Luca Pinna stipulato in Olbia in data 22.05.2025, repertorio n. 12040 e raccolta n. 9203, registrato in Olbia il 27.05.2025 al n. 3475 serie 1T, trascritto all'Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Tempio Pausania il 27.05.2025 ai nn. 6213 R.G. e 4587 R.P. (all. 1)
- 3) Nel succitato atto, la signora Alessandra Scarlatti, dante causa della ricorrente, vendeva per giusti titoli di provenienza (atto a rogito notaio Giuliani in data 24.05.1982, rep. 32606) il villino e il terreno di pertinenza distinti in catasto al Foglio 16 particelle 737 e 321; vendeva altresì sul possesso il terreno distinto al F. 16

particella 312, dichiarando che detta particella era alla medesima pervenuta in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato ininterrottamente per oltre venti anni e dunque di esserne proprietaria in virtù di usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non fosse stato giudizialmente accertato.

In particolare, all'art. 10, la venditrice precisava che l'area in parola era "ricompresa all'interno della recinzione del compendio immobiliare in oggetto fin dall'acquisto fattone nell'anno 1982 con l'atto a rogito Notaio Giuliani in precedenza citato."

Nel medesimo atto la dante causa si impegnava a prestare la propria collaborazione nel caso in cui la parte acquirente avesse voluto ottenere l'accertamento giudiziale della intervenuta usucapione.

4) Fin dall'acquisto della signora Scarlatti -avvenuto nel 1982- la predetta porzione di terra era già inclusa nel giardino parte attrice, delimitata da una recinzione, tanto che a tutt'oggi l'immobile in parola costituisce un unico appezzamento di terreno con la restante proprietà della signora Magdalena Julkowska ed è accessibile unicamente dall'abitazione della ricorrente. (all. 6)

5) E' interesse della signora Magdalena Paulina Julkowska, sommando il proprio possesso a quello della parte venditrice, rivolgersi al Tribunale di Tempio Pausania al fine di ottenere una sentenza dichiarativa che accerti l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà del suddetto appezzamento di terreno, sanando retroattivamente qualsiasi vizio legato alla continuità trascrizioni e conferendo stabilità giuridica alla situazione di fatto rappresentata nel proprio atto d'acquisto.

6) Risultano puntualmente integrati tutti gli elementi costitutivi per l'acquisto a titolo originario, atteso che l'esercizio continuativo da parte della signora Magdalena Julkowska -e, prima di lei, della dante causa Alessandra Scarlatti- di attività materiali corrispondenti di fatto al diritto dominicale, essendo iniziato nel 1982 si è protratto per un arco di tempo che consente senza dubbio di ritenere ampiamente maturato il richiesto termine ventennale ed è sempre stato esclusivo, continuo, non interrotto, pubblico e accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria.

7) Sussiste parimenti l'interesse ad agire di parte attrice in considerazione del diverso valore riconosciuto in punto di opponibilità ai terzi alla pubblicità degli acquisti a titolo derivativo e a titolo originario. La carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell'immobile incide inoltre sulla negoziabilità del bene, attesa la mancata continuità delle trascrizioni, e sulla possibilità di concedere l'immobile in garanzia presso gli istituti bancari.

Sul punto, giurisprudenza e dottrina ammettono pacificamente la possibilità, per chi sia divenuto proprietario di un immobile per titolo derivativo, di proporre domanda di acquisto dello stesso bene per usucapione cosicché, trascorso il tempo necessario e ricorrendo i presupposti di legge, divenga irrilevante che l'originario dante causa fosse o meno formalmente proprietario del bene.

8) D'altro canto il possesso del bene non è mai stato rivendicato o contestato da alcuno, essendo al contrario un dato di fatto che il terreno è inglobato, da tempo ultraventennale, nella maggior proprietà compravenduta e non vi si può accedere se non dalla proprietà della ricorrente.

A riprova dell'indifferenza degli intestatari catastali rispetto al terreno oggetto di causa, sarà sufficiente osservare che dai registri immobiliari della CCRRII di Tempio Pausania non risulta trasferimento del terreno ad alcun titolo, neppure successorio, a terzi o eredi né sono state effettuate contro l'attrice né contro la sua dante causa attrice trascrizioni di domande giudiziali dirette a rivendicare la proprietà o far valere altri diritti reali sull'immobile. (all. 5)

9) Al momento dell'acquisto la particella oggetto di causa era intestata ai signori BAUDOIN Adriaan nato in BELGIO il 26/11/1911 e LYUTEN Marie nata in BELGIO il 27/09/1917. (all. 2)

Dalle visure effettuate presso il competente Ufficio per il territorio non è possibile evincere il codice fiscale degli intestatari.

Le ricerche anagrafiche eseguite presso il Registro Nazionale Belga non hanno individuato una corrispondenza precisa, tuttavia sono stati reperiti due soggetti

omonimi, probabilmente corrispondenti agli intestatari catastali (pur con delle discrasie sulle date di nascita).

La signora Lyuten Maria José Germaine Elisabeth è deceduta in Edegem il 06.04.1993; il signor Adriaan Gerard Baudoin è deceduto in Mol in data 08.03.1995. (all. 3 e 4) Vieppiù, dalle ricerche esperite presso il Registro Nazionale Belga, i figli risultano cancellati dall'anagrafe nazionale in data 19.03.1975, non è dato sapere se per trasferimento o per decesso.

Nessuna denuncia di successione è stata fatta in relazione al summenzionato terreno e nessuna pretesa è mai stata avanzata nei confronti del bene usucapendo. (all. 5) Non è pertanto possibile risalire all'identità dei soggetti che rivestono la qualità di erede.

Per questo motivo, considerato il lungo tempo trascorso dall'ultima trascrizione nei registri immobiliari e il fatto che nessuno degli eventuali aventi diritto ha mai presentato dichiarazione di successione in relazione ai predetti mappali e attesa l'obiettivo impossibilità di eseguire la notificazione dell'atto introduttivo nelle forme ordinarie, stante l'impossibilità di conoscere se ci sono altri successori ancora in vita o deceduti e la loro identità, codesto Tribunale con decreto reso in data 21.05.2026 nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione n. 412/2026 R.G., ha autorizzato la notifica del presente atto di citazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c.. (all. 7)

*

Tanto premesso la signora Magdalena Paulina Julkowska, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa

CITA

I signori BAUDOIN Adriaan nato in BELGIO il 26/11/1911 e LYUTEN Marie nata in BELGIO il 27/09/1917e, per essi, le persone dei loro eredi e/o aventi causa e/o ogni altro interessato a comparire dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania nella

sua nota sede, sezione e giudice designandi ex art. 168 bis c.c. all'udienza del giorno 15.03.2027 ore 9, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata con le modalità di cui all'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali; che sussistendone i presupposti di legge, esso convenuto può presentare istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

voglia l'Illustrissimo Tribunale di Tempio Pausania, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:

Accertare e dichiarare che Magdalena Paulina Julkowska, nata a Torun (Polonia) il 09.10.1974, residente a Varsavia, codice fiscale JLKMDL74R49Z127G, ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso ultraventennale continuato, pacifico ed esclusivo, la proprietà dell'area sita in **Golfo Aranci, Località Terrata, censita nel Catasto al Foglio 16, particella 312**, il tutto salvo errore e come meglio descritto in fatto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 c.c. e 2651 c.c., l'emananda sentenza.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. 23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è inferiore a € 1.100 e che il

contributo unificato ammonta ad € 43,00.

DICHIARAZIONE EX ART. 163 co 3 n. 3 bis

Ai sensi dell'art. 163, co. 3 n. 3-bis, si dichiara che la domanda proposta con il presente atto è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) e che tale condizione è stata soddisfatta.

Olbia, li 29.05.2026

Avv. Valeria Putzu

Avv. Valentina Baffigo

Si produce in atti:

- 1) Atto d'acquisto 22.05.2025
- 2) Visura storica per immobile
- 3) Estratto Registro Nazionale Belga Baudoin
- 4) Estratto Registro Nazionale Belga Lyuten
- 5) Ispezione ipotecaria
- 6) Foto aerea stato dei luoghi
- 7) Decreto autorizzazione alla notifica con pubblici proclami



101MEDIATORI

WWW.101MEDIATORI.IT

Gentile Adriaan Baudoin
Lakenmakersstraat 31
Mol (Belgio)

Gentile Maria José Germaine Elisabeth Luyten
Lakenmakersstraat 31
Mol (Belgio)

Tempio Pausania, 18/06/2026

MILANO
VIA FILZI

TORINO
VIA VASS. EANDI

BRESCIA
VIA CIPRO

PADOVA
VIA BASSI

PRATO
VIA QUERCETO

PISA
VIA SANT'ANDREA

FOLLONICA
VIA INDUSTRIA

GROSSETO
VIA SIRIA

ROMA
VIA F.P. DE CALBOLI

LECCE
VIA PORTA D'EUROPA

OLBIA
C/O SPS-AEROPORTO

SASSARI
VIALE ITALIA

CAGLIARI
VIA DE GIOANNIS

www.101mediatori.it
info@101mediatori.it
info@pec.101mediatori.it

Avviso convocazione per Mediazione obbligatoria nr. OT/2758/2026

A seguito dell'istanza di mediazione depositata **dalla Sig.ra Magdalena Paulina Julkowska (cf: jlkmdl74r49z127g)**, assistita dall'Avv. Valentina Baffigo avente ad oggetto:

"Usucapione";

è invitata a partecipare al primo incontro di mediazione che si terrà in

DATA 28/07/2026

ORE 09:00

LUOGO In videoconferenza

Attenzione: l'incontro su indicato è esclusivamente in videoconferenza. Se intende partecipare di persona nella sede di Tempio Pausania le comunicheremo una nuova data per l'incontro in sede.

MEDIATORI: Avv. Silvio Zicconi

Le ragioni indicate dall'istante

Accertare e dichiarare che Magdalena Paulina Julkowska, nata a Torun (Polonia) il 09.10.1974, residente a Varsavia, codice fiscale JLKMDL74R49Z127G, ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso ultraventennale continuato, pacifico ed esclusivo, la proprietà dell'area sita in Golfo Aranci, Località Terrata, censita nel Catasto al Foglio 16, particella 312

Cosa è la mediazione

Lo scopo del primo incontro di mediazione è quello di verificare, con l'ausilio di un terzo mediatore disinteressato, se le parti siano disponibili e vi siano tutte le condizioni per il raggiungimento di un accordo amichevole, alternativo alla giustizia ordinaria che soddisfi gli interessi di tutte le parti.

Ai sensi dell'art. 8 co. 6 del D. Lgs. 28/2010, "Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse".

Al termine, le parti decideranno se proseguire con ulteriori incontri. **E' obbligatoria la presenza del suo Avvocato di fiducia;**

La partecipazione è obbligatoria:

La partecipazione personale al primo incontro è **obbligatoria**, diversamente il Giudice dell'eventuale giudizio (ex art. 12 bis, D. Lgs. 28/2010) può:

- desumere argomenti di prova a sfavore della parte assente nel successivo giudizio, ai sensi

dell'art. 116 c.p.c..

- condannare la parte assente al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, sino a € 3.372;
- condannare la parte assente, se soccombente in giudizio, al pagamento in favore della controparte di una somma che può essere pari alle spese di giudizio;

Se non può essere presente per giustificati motivi

- Può delegare la partecipazione ad un terzo con procura speciale sostanziale (v. fac simile nel [formulario](#) sul sito);
- **Previa adesione alla mediazione**, può chiedere, in presenza di giustificati motivi, **di rinviare l'incontro di max 15 giorni** (v. come partecipare al primo incontro). Le ricordiamo che è comunque sempre possibile partecipare in videoconferenza.

Le eventuali **comunicazioni di mancata adesione** e le dichiarazioni pervenute all'Organismo potranno, su richiesta delle parti, essere messe a disposizione, ovvero allegate al verbale; il relativo invio vale quale autorizzazione.

Partecipare in presenza o in videoconferenza?

101Mediatori ha scelto di essere **green** e di rispettare l'ambiente, eliminando gli spostamenti e l'uso della carta, senza ridurre - ma anzi aumentando - la qualità del servizio. La mediazione in videoconferenza offre i seguenti vantaggi rispetto alle mediazioni in presenza:

- abbassamento del livello di conflitto;
- possibilità di non incontrare fisicamente l'altra parte;
- riduzione del numero di incontri necessari al raggiungimento dell'accordo;
- aumento della percentuale di risoluzione positiva delle controversie.

Il giorno dell'incontro riceverete un link su cui cliccare (da pc, tablet o cellulare) e un video della durata di un minuto che spiega facilmente il funzionamento della piattaforma zoom.

Vantaggi fiscali

- Le spese di mediazione e dell'Avvocato vengono rimborsate dallo Stato con un credito d'imposta sino a max 600 euro, ridotto della metà in caso di mancato accordo. Ad esempio, se Lei ha versato 200 euro per partecipare a questa mediazione e a fine anno deve versare 1.000 euro di tasse, ne verserà solo 800. (D.M. Giustizia 1° agosto 2023, GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023);
- In caso di accordo che estingue un giudizio pendente può beneficiare di un credito d'imposta sino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte (per mediazione obbligatoria o delegata);
- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000;
- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ex art. 17 comma 1, D. Lgs. 28/2010;
- Nella mediazione obbligatoria, la parte non abbiente, se ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non è tenuta al versamento delle indennità di mediazione.

Come partecipare al primo incontro

Seguendo le istruzioni, potrà conoscere tutti i dettagli della pratica e usufruire dei numerosi vantaggi dell'area riservata a Lei dedicati. È sufficiente:

- 1) registrarsi al sito (www.101mediatori.it/registrati) per il tramite del proprio avvocato o, se già registrato, inserire le credenziali;
- 2) cliccare su Aderisci e inserire il codice di 6 lettere: **G25MX1**
- 3) effettuare il versamento di **97,00 euro** per indennità di mediazione inserendo nella causale: OT/2758/2026. Se desidera accelerare i tempi, può inviare la contabile a info@101mediatori.it. Bonifico intestato a: **Gruppo 101 srl, IBAN IT39A084451600000000968874**. Si può pagare con **carta di credito** dalla propria area riservata o con paypal: paypal.me/gruppo101

Nota Bene

In assenza del versamento, l'adesione non è regolare e non è possibile concedere rinvii. Accedendo all'area riservata potrà esaminare la documentazione allegata e, solo successivamente, compilare il modulo di adesione alla mediazione, effettuare pagamenti, chiedere un rinvio

per giustificati motivi, chiedere di partecipare via Zoom, ecc. È preferibile compilare il modulo di adesione alla mediazione entro il **21/07/2026**. Successivamente si suggerisce di chiamare il numero verde 800.808101 per verificare che l'incontro non sia stato rinviato o annullato. Non è possibile aderire dopo l'orario di inizio dell'incontro. L'accesso all'area e la compilazione del modulo di adesione al primo incontro non comportano una prosecuzione della mediazione. Solo nel corso del primo incontro le parti decideranno se proseguire con ulteriori incontri.

Quanto può costare proseguire la mediazione

Oltre a quanto versato per partecipare al primo incontro, sono previste ulteriori somme da versare in base all'esito della mediazione. Se nel corso del primo incontro si raggiunge l'accordo, si veda **colonna A**. Se nel corso del primo incontro decidete di proseguire con ulteriori incontri, si veda **colonna B**. Solo se si raggiunge un accordo negli ulteriori incontri, è dovuto un bonus, si veda **colonna C**.

Per maggiori dettagli consultate la pagina del [preventivo on line](#) su [101mediatori.it](#)

Valore indicato	A Se raggiungete un accordo già nel primo incontro	B Se decidete di proseguire con ulteriori incontri	C Bonus se raggiungete l'accordo negli ulteriori incontri
1.000,00	107,00	97,00	24,00

Nota bene

Tutti gli importi indicati sono per parte e comprensivi di IVA. Per le mediazioni di valore superiore a 5.000 euro, 101Mediatori applica gli **importi minimi** previsti dal DM 150/2023 artt. 28 e 30. Gli importi minimi sono inderogabili ai sensi del comma 6 dell'art. 31 del DM 150/23, pena la cancellazione dell'Organismo (ex art. 36 del DM 150/2023). Il valore della lite può essere rideterminato dall'organismo quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione ex art. 29 del DM 150/2023. **Se la mediazione è complessa** (ex art. 31 del DM 150/2023) ad esempio: con numero di incontri superiore a 5, numero di parti maggiore di 3, chiamata di un Ctu, trascrizione notarile, formulazione di una proposta, redazione bozza accordo, e si raggiunge un accordo in incontri successivi al primo, è dovuto il 20% del valore minimo dello scaglione successivo, ossia **ulteriori 31,00 euro per parte**. Per mediazioni di ulteriore particolare complessità possono essere applicati, previo accordo delle parti, importi diversi dalla tabella di cui sopra, nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo. Il primo incontro si svolge nella data indicata con la durata massima di due ore. L'incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come prosecuzione della mediazione.

Per ulteriori informazioni

Sede di Olbia	Sede Nazionale di 101MEDIATORI
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 Resp. sede: Avv. Antonio Moro Assist. Clienti: Laura Moro Tel: 339 5741645; Email: olbia@101mediatori.it ; Pec: olbia@pec.101mediatori.it ;	Dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì Nr verde: 800 808101 Email: info@101mediatori.it Pec: info@pec.101mediatori.it Sito: www.101mediatori.it

Per ulteriori chiarimenti, La invitiamo a prendere contatti con la segreteria di 101Mediatori: fornisce assistenza alle parti e agli Avvocati (per offrire la migliore esperienza di Mediazione on line in Italia).

Molte altre informazioni utili sono in ogni caso disponibili sul sito www.101mediatori.it

Avv. Antonio Moro

Responsabile della Sede di Tempio Pausania di 101Mediatori



TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G. n. 412/2026

Il Giudice designato Dr. Claudio Cozzella, delegato dal Presidente del Tribunale f.f.,
letti gli atti del procedimento sopraindicato;
letta l'istanza proposta da JULKOWSKA Magdalena Paulina, volta ad ottenere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del terreno sito nel Comune di Golfo Aranci, località Terrata, censito al foglio 16, particella 312, nei confronti degli originari intestatari catastali BAUDOIN Adriaan e LYUTEN Marie nonché dei loro eventuali eredi o aventi causa;
esaminata la documentazione allegata;
rilevato che la ricorrente deduce di avere acquistato il possesso del bene per accessione a quello della propria dante causa Alessandra Scarlatti, la quale avrebbe esercitato sul fondo un possesso pieno, esclusivo, continuo, pacifico e ultraventennale sin dal 1982;
considerato che il bene risulta ancora catastalmente intestato ai signori BAUDOIN Adriaan e LYUTEN Marie, entrambi cittadini belgi;
considerato che dagli accertamenti allegati emerge il presumibile decesso degli intestatari catastali e l'assenza di trascrizioni successive o di ulteriori trasferimenti del bene;
considerato che le ricerche svolte presso i registri anagrafici e immobiliari non hanno consentito di individuare con certezza gli eventuali eredi o aventi causa dei predetti intestatari;
considerato che, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., la notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando la notificazione nei modi ordinari risulti sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli;
ritenuto che nel caso di specie ricorre un'oggettiva impossibilità di individuare i soggetti legittimati passivi del futuro giudizio, atteso il lungo tempo trascorso dall'ultima intestazione nota, il carattere frammentario degli esiti delle ricerche anagrafiche estere e l'assenza di elementi idonei ad identificare gli eventuali successori;
ritenuto pertanto integrato il presupposto della "sommatoria impossibilità" di procedere alle notificazioni nelle forme ordinarie;
ritenuto opportuno, ai fini della massima conoscibilità dell'atto, prescrivere forme di pubblicità idonee a contemperare le esigenze di effettiva conoscenza con quelle di ragionevole durata del processo;

P.Q.M.

visto l'art. 150 c.p.c.,

AUTORIZZA la notificazione per pubblici proclami dell'atto introduttivo del giudizio volto all'accertamento dell'acquisto per usucapione del terreno sito in Golfo Aranci, località Terrata, censito al Catasto Terreni al foglio 16, particella 312, nei confronti di:

- BAUDOIN Adriaan, nato in Belgio il 26.11.1911;
- LYUTEN Marie, nata in Belgio il 27.09.1917;

nonché dei loro eventuali eredi e/o aventi causa.

DISPONE che la notificazione venga eseguita mediante:

1. pubblicazione per estratto dell'atto introduttivo e del presente decreto sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia;
2. pubblicazione integrale dell'atto introduttivo e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Tempio Pausania, ove disponibile apposita sezione per le notifiche ex art. 150 c.p.c.;
3. affissione per trenta giorni all'Albo del Comune di Golfo Aranci;
4. trascrizione della domanda giudiziale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, ai sensi dell'art. 2653 c.c.

DISPONE, altresì, che copia delle pubblicazioni effettuate e delle relative attestazioni sia depositata nel fascicolo del procedimento entro il termine assegnato per la notificazione.

Termine per il perfezionamento della notificazione: giorni 60 dalla comunicazione del presente decreto.

Si comunichi.

Tempio Pausania, 21/05/2026

Il Giudice

Dr. Claudio Cozzella